

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO – PROVINCIA DI TRENTO**

**L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13 “POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO”.**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE DI**

**“ABITARE ACCOMPAGNATO PER ANZIANI E COHOUSING**

**INTERGENERAZIONALE” CON L’A.P.S.P. “RESIDENZA MOLINO” DI DRO A**

**FAVORE DEI CITTADINI/UTENTI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.**

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M5 C2 Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Linea di Investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.2 “Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani” CUP C44H22000110006 – CIG: \_\_\_\_\_.**

CIG: \_\_\_\_\_

Rep.n. \_\_\_\_\_ scritture private.

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ tra le parti:

- **COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO** (di seguito anche solo **Comunità**), con sede in Riva del Garda (TN), Via A. Rosmini, n. 5/b, C.F. e P.IVA 02190130225, rappresentata dal Presidente, Sig. Giuliano Marocchi, nato a Riva del Garda (TN) il 15.11.1970, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

**E**

- **A.P.S.P. “RESIDENZA MOLINO”**, con sede in Dro, Via Molino, n. 11, C.F. 84002450223 e P.IVA 00516770229, rappresentata dalla Presidente, dott.ssa Antonella Genovesi, nata a Gardiagrele (CH) il 10.03.1975, domiciliata per la carica presso la sede dell'A.P.S.P., la quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Azienda che rappresenta.

**Premesso che:**

- la L.P. 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- l'art. 3, comma 3 della L.P. 13/2007 prevede il riconoscimento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;
- ai sensi del comma 3 lett. a) dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli Enti locali e la Provincia

assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'erogazione diretta degli

- stessi anche attraverso organizzazione, personale e strumenti dell'ente pubblico oppure attraverso enti pubblici strumentali degli enti locali, comprese le A.P.S.P., con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg., è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito denominato "Regolamento di esecuzione", la cui disciplina è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007, l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29.07.2019, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: primo stralcio del programma sociale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021"; sono state definite, tra l'altro, le specifiche attività socio-assistenziali da collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 di data 28.05.2021, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017"; sono stati individuati i servizi socio assistenziali di competenza locale ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 3/2006, tra cui l'abitare accompagnato per anziani;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 di data 23.12.2024, è stato approvato il nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. sopra indicato, che contiene e descrive il servizio residenziale di "Abitare accompagnato per anziani";
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 di data 17.04.2025, è stata approvata la seconda edizione delle "Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento";
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1719 di data 23.09.2022, sono state approvate le "Linee di indirizzo per la costituzione di Spazio Argento su tutto il territorio provinciale", che definiscono le modalità per la messa a regime di Spazio Argento su tutto il territorio provinciale;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1369 di data 12.09.2025, sono state approvate le "Linee di indirizzo per un sistema a sostegno della domiciliarità delle persone anziane e dei loro

familiari in Provincia di Trento”, che hanno l’obiettivo di riprogrammare e realizzare interventi a supporto della domiciliarità e delle famiglie al fine di rendere il sistema dei servizi domiciliari maggiormente aderente all’evoluzione dei bisogni;

- con decreto del Commissario della Comunità Alto Garda n. 86 di data 05.10.2021, è stato approvato l’Accordo di Programma atto ad assicurare sul piano programmatico, progettuale e gestionale la massima integrazione ed esercizio coordinato delle rispettive funzioni tra la Comunità Alto Garda e Ledro e le Aziende Pubbliche Servizi alla Persona: “Città di Riva” di Riva del Garda, “Fondazione Comunità di Arco” di Arco, “Giacomo Cis” di Ledro e “Residenza Molino” di Dro;
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 di data 28.11.2025, è stato approvato il Piano Sociale di Comunità 2026-2028, quale principio guida degli interventi/iniziative in campo sociale locale;
- Il servizio residenziale di “abitare accompagnato per anziani” beneficia del finanziamento dell’Unione Europea - Next generation EU Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 “Coesione e Inclusione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 “Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani”. La Comunità agisce in qualità di soggetto attuatore di livello locale con un finanziamento delle attività sopra menzionate complessivamente pari ad € 15.000,00.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e nel rispetto di quanto sopra indicato, stipulano la seguente:

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. La Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito denominata “Comunità”, come sopra rappresentata, affida all’A.P.S.P. “Residenza Molino”, di seguito denominata “APSP”, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, la gestione delle azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani/servizio residenziale di abitare accompagnato per l’età anziana.
2. La presente convenzione consiste in un accordo amministrativo di collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, dell’art. 16 bis, comma 2 bis della L.P. 23/1992, dell’art. 13, comma 4, lett. b) della L.P. 3/2006 e dell’art. 22, comma 3, lett. a) della L.P. 13/2007.
3. L’accordo è finalizzato allo svolgimento, in forma coordinata e collaborativa, di attività di interesse comune rientranti nelle rispettive finalità istituzionali delle parti, con particolare

riferimento alla progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone anziane in condizione di fragilità, residenti nel territorio di competenza, perseguendo finalità di promozione sociale e di pubblico interesse.

4. Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il presente accordo non si configura come contratto a prestazioni corrispettive, bensì come modalità di cooperazione istituzionale, nell'ambito della quale ciascuna amministrazione mette a disposizione dell'altra le proprie strutture, risorse e competenze, senza scopo di lucro.
5. È pertanto esclusa qualsiasi forma di remunerazione o di corrispettivo tra le parti, fatta salva la possibilità di riconoscere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti, preventivamente determinati, debitamente rendicontati e direttamente connessi all'attuazione delle attività oggetto della convenzione.
6. Ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la presente convenzione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto configura una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche finalizzata alla realizzazione di interessi comuni ed è priva di carattere sinallagmatico.
7. Tale impostazione risulta coerente anche con quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare:
  - dal considerando n. 5, secondo cui gli Stati membri non sono obbligati a esternalizzare servizi che intendono prestare direttamente o organizzare mediante forme di cooperazione tra amministrazioni pubbliche;
  - dall'articolo 1, paragrafo 6, ai sensi del quale gli accordi o altri strumenti giuridici che disciplinano il trasferimento di competenze e responsabilità tra amministrazioni pubbliche, in assenza di una remunerazione quale corrispettivo di una prestazione contrattuale, costituiscono modalità di organizzazione interna dello Stato e, come tali, esulano dall'ambito di applicazione della direttiva.
8. Con decreto del Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_, è stato approvato il presente accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione rinviando a successivi provvedimenti di competenza della Responsabile del Servizio Socio assistenziale l'impegno della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio.
9. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_, l'APSP ha approvato il presente accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione.
10. Entrambi gli enti congiuntamente si accordano per gestire detta progettualità secondo una reale divisione di compiti e responsabilità pubblici, in assenza di remunerazione a eccezione

di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e riconosciute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178).

11. L'APSP si obbliga a gestire il servizio, alle condizioni definite nella presente convenzione e con i requisiti e le modalità stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 "Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani" e dalla scheda 3.1 aggregazione funzionale "residenziale", area "età anziana" del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2187 di data 23.12.2024, in cui sono definiti, tra l'altro, i destinatari dell'intervento, le figure professionali coinvolte, il presidio degli operatori e le modalità di accesso e presa in carico.

## **Art. 2 – CONTENUTO**

1. Il contenuto specifico della presente convenzione consiste nella gestione da parte dell'APSP del servizio di "Abitare accompagnato per anziani", intervento parzialmente finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 "Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani" e previsto dal Catalogo provinciale dei servizi socio assistenziali.

## **Art. 3 – DURATA**

1. La presente convenzione compatibilmente con la messa a disposizione finanziaria erogata dalla Provincia Autonoma di Trento a favore della Comunità, ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre (3) anni, fino al 31.12.2031.
2. Essa potrà essere anticipatamente risolta in caso di revoca/decadenza in capo all'APSP dell'autorizzazione e dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi socio assistenziali e nello specifico relativi all'abitare accompagnato per anziani, di cessazione dell'attività, di accordo tra le parti e, previa diffida, nel caso di gravi inadempienze dell'APSP.

3. La Comunità avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora dovessero verificarsi modificazioni sostanziali relativamente all'attribuzione alla Comunità stessa da parte della Provincia Autonoma di Trento, delle competenze in materia socio-assistenziale attinenti alle attività oggetto della presente convenzione.
4. E' in facoltà delle parti di recedere dalla presente convenzione alla scadenza di ogni anno di validità della convenzione, previa disdetta da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza annuale della stessa. Qualora richiesto dalla Comunità entro i trenta giorni precedenti la scadenza della convenzione, l'APSP si impegna a garantire la continuità del servizio di gestione degli alloggi di abitare accompagnato per ulteriori sei mesi oltre alla scadenza dell'accordo a favore dell'utenza accolta.

#### **Art. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

1. L'APSP e la Comunità si propongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari, sia in termini di risorse umane, al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi comuni definiti nel presente Accordo, nel rispetto delle singole specificità statutarie e ispirandosi al principio di leale collaborazione.
2. Le parti nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano:
  - a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee;
  - ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
  - a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
3. Sia l'APSP che la Comunità si impegnano a garantire per l'intera durata del presente Accordo l'impiego di proprio adeguato personale al fine di dare piena attuazione allo stesso con le modalità indicate nei successivi articoli.

#### **Art. 5 – VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI**

1. Le attività del presente Accordo sono svolte con il contributo di entrambe le Parti che individuano le risorse nell'ambito dei propri bilanci; le risorse finanziarie messe a disposizione sono destinate

a coprire esclusivamente gli oneri sostenuti, salvo che non siano coperti da soggetti terzi.

### **Art. 6 – CABINA DI REGIA**

1. Le Parti convengono in ordine alla costituzione di una Cabina di Regia paritaria finalizzata a:
  - sovrintendere le attività connesse all'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo;
  - agevolare lo scambio reciproco di dati ed informazioni possedute al fine di poter coordinare l'azione di entrambi gli Enti a favore della popolazione anziana;
  - contribuire all'elaborazione di eventuali documenti di analisi della situazione della popolazione anziana residente sul territorio dell'Alto Garda e Ledro;
  - verificare il puntuale rispetto degli adempimenti oggetto del presente atto individuando gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - risolvere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo.

La Cabina di Regia è composta da:

**a. per l'APSP:**

- Direttore generale o suo delegato;
- Referente tecnico – operativo del servizio;
- eventuali figure professionali delegate;

**b. per la Comunità:**

- Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale o suo delegato;
- Referente tecnico – organizzativo di Spazio Argento;

**c. per il Comune di Dro:**

- Funzionario del Servizio politiche sociali o suo delegato.

2. La Cabina di Regia si riunirà almeno a cadenza annuale su convocazione dell'APSP e potrà essere convocata da ciascuna delle Parti ogni qualvolta sia necessario. Nel periodo di avvio e di sperimentazione del servizio le riunioni potranno essere convocate a cadenza più

frequente.

### **Art. 7 – REFERENTE TECNICO – OPERATIVO**

1. Per il buon andamento del presente Accordo l'APSP individua uno (o più) Referente tecnico-operativo responsabile delle attività e incaricato dei rapporti con il competente Servizio Socio Assistenziale della Comunità.
2. Il Referente tecnico-operativo svolge le funzioni di coordinamento previste nel Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali.
3. Il Referente tecnico-operativo dell'APSP e il Referente tecnico-organizzativo di Spazio Argento della Comunità potranno richiedere specifiche riunioni per le situazioni di particolare complessità, coinvolgendo, se del caso, anche gli operatori direttamente coinvolti.
4. L'eventuale sostituzione dei Referenti tecnici dovrà essere reciprocamente e immediatamente comunicata.

### **Art. 8 – PRINCIPI FONDAMENTALI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI**

1. Le Parti concordano che nessuna discriminazione può essere fatta nei confronti degli utenti che accedono alle attività previste dal presente Accordo. Il rispetto e la cortesia devono informare costantemente il comportamento degli operatori addetti alle attività agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi.
2. Le Parti concordano che la partecipazione ed il coinvolgimento degli utenti deve essere non solo assicurata, ma anche sollecitata, al fine di un costante miglioramento delle attività oggetto del presente Accordo. La partecipazione si concretizza nel diritto di accesso alle informazioni e nella possibilità di presentare reclami, istanze, osservazioni, suggerimenti e quant'altro possa essere di aiuto per migliorare il servizio.
3. L'APSP adotta ed aggiorna la Carta dei Servizi.

### **Art. 9 – ALLOGGI DI ABITARE ACCOMPAGNATO**

1. L'APSP con il presente Accordo si impegna a mettere a disposizione del Servizio Socio Assistenziale della Comunità, cui è assegnata la gestione delle funzioni socio-assistenziali, per lo svolgimento del servizio di "Abitare accompagnato per anziani", n. 9 (nove) unità abitative protette di cui n. 3 (tre) appartamenti e n. 6 (sei) stanze, con capacità recettiva massima di n. 11 (undici) persone, presso lo stabile di Via Molino, n. 9 – 38074 Dro (TN).
2. Gli alloggi protetti perseguono le finalità di:
  - prevenire o rimediare a situazioni di abbandono che possano essere compromissorie della condizione di benessere psicofisico; offrire ai propri residenti un contesto di vita che garantisca la massima conservazione delle capacità e dell'autonomia della persona, la tutela della privacy, il mantenimento dei rapporti familiari e nuove opportunità amicali, la conservazione delle proprie abitudini e degli interessi di vita e la promozione di stili di vita sani;
  - evitare il ricorso improprio alle Residenze Sanitarie Assistenziali o altre strutture a carattere residenziale;
  - consentire alla persona la permanenza in un ambiente domestico di tipo familiare;
  - monitorare l'evoluzione delle capacità cognitive, funzionali e motorie della persona nonché l'insorgenza di altre problematiche di natura sanitaria al fine di individuare tempestivamente segni e sintomi di peggioramento delle condizioni generali;
  - mantenere, stimolare e valorizzare le risorse e le capacità residue della persona;
  - offrire occasioni di socializzazione e animazione, favorendo l'accesso alle aree comuni e alle opportunità e risorse presenti all'interno della struttura e all'esterno nella comunità locale, anche valorizzando l'apporto di risorse volontarie.
3. Gli alloggi protetti devono consentire un uso agiato dello spazio vitale della persona ospitata attraverso la creazione di:
  - sentimenti di sicurezza dentro la propria abitazione (impianti e attrezzature di semplice utilizzo percepiti dall'utilizzatore come di aiuto alla propria vita);

- sentimenti di appartenenza (presenza nell'abitazione di elementi simbolici noti e cari alla persona compatibilmente con le norme di sicurezza vigenti);
  - certezza delle abitudini di vita e delle relazioni affettive (riservatezza delle relazioni e libero accesso alle persone care e ai familiari secondo le regole di sicurezza di accesso agli spazi APSP);
  - sentimenti di protezione, grazie alla costruzione di una relazione di fiducia con figure di riferimento all'interno della struttura;
  - spazi interni e/o esterni all'edificio dedicati all'incontro, alla socializzazione e alla vita comunitaria.
4. Per il regolare e qualificato funzionamento degli alloggi protetti l'APSP si impegna a:
- mantenere la posizione giuridica di ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento;
  - dotarsi di figure professionali aventi i requisiti richiesti nel Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali.

#### **Art. 10 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. L'accesso al servizio avviene su invio del Servizio Socio assistenziale della Comunità in seguito ad un processo di valutazione che vede la partecipazione attiva del cittadino/utente e dei familiari.
2. I destinatari degli alloggi protetti sono di norma persone con età superiore ai 65 anni, residenti nel territorio dell'Alto Garda e Ledro che:
  - vivono in una situazione di disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza;
  - vivono in una situazione di fragilità personale, sociale o familiare, parzialmente in grado di autogestirsi per quanto riguarda le principali attività della vita quotidiana, ma che necessitano di aiuto per qualche specifica attività e/o di supervisione nell'arco della giornata;
  - potrebbero potenziare le proprie capacità di vita autonoma all'interno di un'esperienza di convivenza, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento attivo.

3. Possono essere accolte persone di età inferiore ai 65 anni qualora si evidenzino una situazione di potenziale rischio di abbandono e/o condizioni di bisogno fisico e/o psicologico che possano trovare giovamento dall'insediamento nella struttura, purché le loro condizioni cognitive, fisiche e funzionali siano tali da non interferire con le esigenze degli altri utenti e non ne compromettano la normale convivenza.
4. Non possono essere accolte persone che presentino problematiche di natura psichiatrica, con gravi forme di demenza senile o con gravi dipendenze (SerD) tali da compromettere la convivenza all'interno della struttura.
5. Non possono essere accolte persone non autosufficienti e/o con grave compromissione dei livelli di autonomia in quanto i livelli e l'intensità assistenziali offerti nel servizio non sono in grado di rispondere ai relativi bisogni espressi; con bisogno dell'impiego continuativo di personale assistenziale dedicato in convivenza, dell'utilizzo di apparecchiature tecnologiche complesse e/o di interventi ad elevata intensità sanitaria. Questi ultimi, tuttavia, non precludono la permanenza presso gli alloggi protetti, qualora tali interventi possano essere erogati e gestiti al domicilio da parte del servizio sanitario pubblico.

#### **Art. 11 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

1. L'accesso al servizio di "abitare accompagnato per anziani" avviene attraverso un preliminare accertamento dello stato di bisogno svolto dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità.
2. La persona interessata al servizio è invitata prima di presentare domanda a prendere visione degli alloggi tramite contatto diretto con l'APSP.
3. L'ammissione degli utenti al servizio di abitare accompagnato avviene previa presentazione di domanda, compilata e sottoscritta dagli interessati, che può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. La domanda, redatta su apposito modulo deve essere completa della documentazione richiesta. Il Servizio Socio Assistenziale della Comunità provvede alla raccolta delle istanze e alla loro trasmissione all'APSP, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.

4. Le domande, vengono valutate da un'equipe multiprofessionale composta da Assistenti Sociali del Servizio Socio Assistenziale della Comunità e dai Referenti dell'APSP e dell'ASUIT, secondo le modalità contenute nei criteri (ART.12) per la formulazione della graduatoria di precedenza. La valutazione viene effettuata attraverso una prima visita domiciliare svolta dalle Assistenti Sociali del Servizio Socio Assistenziale della Comunità e dai Referenti dell'APSP, successivamente la persona viene convocata presso il Punto Unico di Accesso (PUA) di Spazio Argento che completa la valutazione per gli aspetti sanitari.
5. Ad ogni domanda viene attribuito un punteggio (composto da punteggi sociali e sanitari). Tutte le richieste di accesso al servizio valutate positivamente dall'equipe multiprofessionale sono inserite in una graduatoria in relazione al punteggio ottenuto. Tanto più alto sarà il punteggio conseguito tanto primario ed essenziale sarà l'accesso al servizio. La graduatoria avrà carattere dinamico e si aggiornerà periodicamente in relazione alle valutazioni svolte.
6. La Comunità predispose quindi il provvedimento per l'ammissione al servizio delle persone collocate in posizione utile nella graduatoria e ne dà comunicazione ai beneficiari e all'APSP per i provvedimenti amministrativi di competenza.
7. A seguito di comunicazione da parte dell'APSP di disponibilità di unità abitativa, la Comunità invia raccomandata A/R alla persona che risulta prima in graduatoria che dovrà, entro cinque (5) giorni dal ricevimento, prendere contatti con la Comunità al fine formalizzare la sua accettazione o l'eventuale rinuncia all'alloggio.
8. In occasione della conferma, la persona sarà invitata a rivolgersi direttamente all'APSP per concordare la data dell'effettiva disponibilità dell'alloggio ed espletare tutti i conseguenti aspetti amministrativi.
9. L'APSP provvede a comunicare alla Comunità e al Comune di Dro la data di consegna dell'alloggio.

#### **Art. 12 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI**

1. I punteggi vengono assegnati mediante griglie di raccolta dati sullo stato di salute e sulle condizioni socio – ambientali in cui la persona vive e corrispondono a pesature numeriche per

favorire una maggiore equità.

2. L'Assistente Sociale, attraverso una visita domiciliare effettuata insieme al Referente tecnico-operativo o suo delegato dell'APSP, raccoglie le informazioni utili per la compilazione della griglia sociale prevista. Successivamente la persona viene convocata presso il Punto Unico di Accesso (PUA) di Spazio Argento dove l'operatore sanitario ASUIT preposto raccoglie le informazioni per la compilazione del modulo sanitario previsto. Solamente per le persone che non sono in grado di raggiungere autonomamente la sede di Spazio Argento è possibile organizzare una visita domiciliare congiunta di tutti gli operatori socio-sanitari coinvolti.
3. A parità di punteggio raggiunto tra due o più richieste, le priorità di accesso saranno valutate in merito ai criteri di seguito elencati, al fine di ottimizzare la ricettività della struttura, sarà data la precedenza a:
  - a. luogo di residenza dell'interessato, secondo il seguente ordine di precedenza:
    - residenti nel Comune di Dro;
    - residenti nella Comunità Alto Garda e Ledro;
  - b. chi possiede la maggiore anzianità di residenza nel Comune di Dro e nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro;
  - c. chi dichiara la propria disponibilità a condividere l'alloggio con altra persona;
4. Qualora rimanessero posti disponibili, in deroga al requisito della residenza nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, potranno essere accolti cittadini anziani residenti nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto di quanto previsto per la gestione dei servizi socio assistenziali.
5. Nel caso in cui le condizioni previste ai punti precedenti non consentano la piena occupazione delle unità abitative disponibili, potranno essere accolti cittadini e/o famiglie residenti nell'ambito della Comunità, previa valutazione congiunta delle Parti.

### **Art. 13 - CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ALLOGGI PROTETTI E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OFFERTE**

1. Il servizio consta di una residenza comunitaria composta da nove (9) unità abitative dotate del necessario arredamento delle quali sei (6) stanze con condivisione di spazi comuni (forma organizzativa co-housing) e tre (3) appartamenti destinate ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone esposte al rischio di emarginazione, per offrire una possibilità di vita autonoma in ambiente controllato e protetto.
2. In due (2) delle nove (9) unità abitative è possibile accogliere due persone ampliando così la capacità recettiva del servizio.
3. I servizi assicurati a tutti i residenti comprendono:

a) **SERVIZI ABITATIVI E ALBERGHIERI:**

- concessione in uso dell'alloggio assegnato e dei relativi arredi. Gli utenti del servizio potranno utilizzare anche tutti gli spazi esterni ed interni (soprattutto presso lo stabile adiacente di Via Molino 11) approntati dall'APSP per attività culturali e relazionali, nonché servizi collettivi di supporto variamente articolati;
- erogazione dell'acqua calda/fredda e del riscaldamento;
- rete wi-fi;
- servizi di pulizia periodica, manutenzione e illuminazione degli alloggi, degli spazi comuni, interni ed esterni, dell'ascensore e servizi amministrativi;
- manutenzione straordinaria dell'alloggio.

b) **SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:**

Per la gestione degli alloggi protetti l'APSP si avvale generalmente di personale alle proprie dipendenze. L'equipe assistenziale è composta da Operatori Socio Sanitari e Ausiliari, Animatore, Infermieri e Fisioterapisti. E' garantita la presenza di un Responsabile della gestione socio assistenziale per n. 4,50 ore settimanali (10% del totale ore garantite dal personale assistenziale) e la presenza di una figura dedicata a svolgere attività di animazione/socializzazione per n. 1,50 ore settimanali. Concorrono inoltre alla gestione del

servizio il personale amministrativo e il manutentore dell'APSP, per un impegno orario pari a due ore settimanali per ciascuno.

- **Attività di cura e assistenza alla persona:**

Presso la struttura residenziale è presente:

- un Operatore Socio Sanitario per un minimo di 5 (cinque) ore al giorno, 7 giorni su 7, che assicura:
  - ✓ vigilanza quotidiana sulle condizioni generali, sui bisogni e sui comportamenti dell'utente, con finalità di protezione sociale e promozione di salute e sicurezza;
  - ✓ informazioni agli utenti o ai loro familiari per facilitare l'accesso e la fruizione di prestazioni aggiuntive individualizzate offerte dalla Comunità, dal Comune o dal Gestore;
  - ✓ collegamento con i familiari dei residenti o altre persone di riferimento, secondo livelli di professionalità e competenze, su indicazione del Referente tecnico-operativo dell'APSP e/o altra figura preposta al coordinamento del servizio;
  - ✓ supporto e monitoraggio durante gli orari della consumazione dei pasti per le persone che occupano le stanze;
- un Operatore Ausiliario per un minimo di 2 (due) ore al giorno, 7 giorni su 7, che assicura:
  - ✓ supporto agli utenti nelle piccole attività di riordino, rifacimento letti, riassetto delle cucine, etc. al fine stimolare il mantenimento delle autonomie, garantire la sicurezza (principi igienici, prevenzione incendi, sgombero vie di fuga, rimozione oggetti e materiale che possa aumentare il rischio caduta e/o altre lesioni accidentali, etc.) e il decoro ambientale degli spazi assegnati.

- **Ristorazione:**

Per le persone che occupano le stanze nella tariffa mensile è compreso il servizio di ristorazione per i tre pasti principali al giorno: colazione, pranzo e cena.

All'interno del servizio di abitare accompagnato per le sei (6) stanze in co-housing, l'utente può usufruire del servizio di ristorazione nelle seguenti modalità:



- ✓ consumazione del pasto presso la mensa della Residenza Molino negli orari stabiliti per tutti i giorni della settimana, comprese le festività;
- ✓ consegna del pasto già confezionato da parte della APSP all'interno del proprio alloggio e/o negli spazi comuni;
- ✓ supporto nell'approvvigionamento dei generi alimentari e nella preparazione dei pasti presso gli spazi comuni. Laddove i residenti spendessero per l'approvvigionamento una quota mensile maggiore a quella riconosciuta nel Servizio, la differenza sarà addebitata a questi ultimi.

Il menù proposto sarà lo stesso previsto per i residenti con la possibilità di variazioni sulla base delle indicazioni dietetiche prescritte dal medico curante.

Su prenotazione, l'utente può invitare alla mensa i propri amici, parenti o conoscenti con addebito del relativo costo.

All'interno dei menu proposti dall'APSP in relazione ai principi alimentari fondamentali riconosciuti e seguiti dalla dietista convenzionata della struttura; è garantita la possibilità di più scelte alternative in relazione alle portate principali (primo e scondo piatto) e ai contorni.

Su specifica richiesta, corredata di certificazione medica, l'APSP provvederà alla fornitura di diete speciali senza addebiti aggiuntivi, salvo che tali preparazioni non comportino eccessivo aggravio nei carichi di lavoro e nell'organizzazione del servizio in appalto con conseguente aumento dei costi anche a carico dell'Ente. In questo caso sarà valutato preventivamente e congiuntamente con l'utente l'eventuale maggior costo.

Qualora il residente desiderasse provvedere in autonomia al vitto, la tariffa mensile sarà ridotta del 18%; tale riduzione verrà calcolata sulla scorta della tariffa deliberata annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione.

- **Promozione di un ambiente di vita di tipo familiare:**

Attività di animazione per n. 1,50 ore settimanali, rimane inoltre la possibilità per gli utenti del servizio di partecipare a tutte le iniziative proposte all'interno della R.S.A.

Tutti i locali, le attrezzature e i materiali presenti nelle strutture utilizzati per l'attività di animazione possono essere fruiti a titolo gratuito dai residenti per festeggiare autonomamente ricorrenze o intrattenersi con altri utenti e/o con familiari e conoscenti.

- **Servizio di intervento immediato in caso di urgenza/emergenza sanitaria:**

Ciascun alloggio sarà dotato di un dispositivo tecnologico che consenta all'utente di segnalare un problema e/o di chiedere aiuto in ogni momento all'equipe sanitaria presente presso lo stabile di Via Molino 11.

Il personale sanitario allertato provvederà all'allertamento dei servizi di emergenza/urgenza sanitaria territoriale qualora necessario, adoperandosi in prima persona per garantire la sicurezza ambientale e il supporto delle funzioni vitali secondo evidenze cliniche e linee guida internazionalmente riconosciute. Tale personale procederà inoltre alla gestione immediata di chiamate o all'effettuazione di prestazioni sanitarie e/o assistenziali in relazione alle priorità cliniche ed organizzative del residente coinvolto e delle attività presso l'RSA in Via Molino 11.

- **Partecipazione alle attività motorie e sociali organizzate dall'APSP Residenza Molino:**

L'APSP apre agli utenti degli alloggi protetti la possibilità di partecipare ad attività sociali quali pet-therapy, musicoterapia, uscite sul territorio, etc. oppure all'attività motoria (quest'ultima a valenza non riabilitativa) organizzate con personale qualificato proprio o convenzionato, e/o personale volontario. Nel caso di uscite/gite organizzate sul territorio, potrebbe essere richiesto un contributo quale compartecipazione ai costi relativi all'utilizzo plurimo di mezzi trasporto dell'Ente e acquisiti per l'occasione.

- **Attività di sanificazione ambientale:**

L'APSP si impegna a garantire 8 ore settimanali per le pulizie degli spazi comuni, dei pavimenti, delle superfici piane e dei servizi igienici degli alloggi, più altre 3 ore una tantum da concordare per interventi periodici straordinari.

c) **SERVIZI SPIRITUALI:**

Accesso alle funzioni religiose offerte dalla APSP. Tutti gli utenti hanno titolo a professare la

propria fede religiosa e ad esercitarne liberamente le relative pratiche. I ministri di culto hanno libero accesso alla residenza.

4. I servizi non compresi nel canone di alloggio, ulteriormente richiedibili alla APSP secondo le modalità, i criteri e tariffe specifiche stabilite annualmente dalla stessa riguardano:

- lavanderia: il servizio di lavanderia viene effettuato a richiesta dei singoli utenti; quest'ultimo può prevedere la fornitura a noleggio di un corredo settimanale di biancheria da letto, da tavola e da bagno;
- parruccheria;
- estetica;
- ristorazione: il servizio ristorazione è completamente a pagamento per i residenti presenti nei tre (3) appartamenti, qualora quest'ultimi desiderassero usufruire del servizio. Il costo giornaliero è di 14,00-€/die. Tale tariffa è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e può subire variazioni in relazione ai tassi di inflazioni correnti;
- prestazioni sanitarie domiciliari: ogni utente del servizio mantiene il proprio Medico di Medicina Generale e può usufruire dei servizi offerti dall'ASUIT nell'ambito delle Cure Primarie attraverso specifica domanda. In ogni caso l'APSP offre la possibilità di servizi domiciliari di natura infermieristica e riabilitativa a pagamento, secondo il regime tariffario annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- bagno assistito: il servizio prevede di norma, l'effettuazione di un bagno a cadenza periodica, concordata con il richiedente, presso i locali della residenza. Il bagno sarà effettuato nel rispetto delle procedure esistenti e dello stato di salute della persona. I prodotti sono messi a disposizione dalla struttura. Restano esclusi eventuali prodotti farmaceutici necessari per bagni medicati. Se richiesto e le condizioni del residente lo consentono, è possibile effettuare l'attività presso gli alloggi protetti. Tale servizio è attivo nei giorni feriali.

5. L'utente e/o suoi caregiver possono tuttavia presentare domanda alla Comunità tramite il Servizio Socio Assistenziale per l'ottenimento di ulteriori servizi in convenzione e a tariffa agevolata su

base ICEF:

- assistenza domiciliare – SAD;
- lavanderia;
- pasti a domicilio o presso la mensa del centro servizi dell'APSP;
- bagni protetto e assistito.

A carico dei residenti, rimangono l'approvvigionamento e la dotazione di: alimentari e prodotti per la cura personale, stoviglie, suppellettili, abbigliamento, biancheria, etc.

#### **Art. 14 – CESSAZIONE E REVOCA DEL SERVIZIO**

1. Per la cessazione del servizio, fatto salvo casi di decesso, è previsto un preavviso di trenta (30) giorni; in caso di mancato preavviso l'APSP si riserva di trattenere una delle due mensilità preventivamente anticipate quale quota di cauzione per il servizio.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'APSP addebiterà la tariffa completa del mese in cui è prevista la cessazione del servizio, fatti salvi i giorni di preavviso sopra definiti.
3. Fino ad effettiva riconsegna delle chiavi, certificato da apposito verbale sottoscritto dalle parti (APSP e utente o suo referente) rimane l'obbligo in capo all'utente di corrispondere la tariffa mensile dovuta. In caso di decesso, lo sgombero dei locali da mobili e beni dell'utente deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'evento.
4. La riconsegna dell'alloggio deve avvenire alle condizioni pattuite nel contratto di concessione ad uso dello stesso. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per il riassetto e lo sgombero dell'alloggio l'APSP sarà autorizzata a liberare lo stesso e a smaltire il materiale ivi contenuto.
5. La revoca del servizio può essere disposta qualora l'utente:
  - conceda ad uso di abitazione in parte o completamente l'alloggio a terzi;
  - accertata e persistente violazione delle norme per la convivenza del Regolamento approvato dall'APSP;
  - sia responsabile di ripetute liti, discordie con gli altri ospiti o comportamento antisociale;
  - non paghi la tariffa nei termini stabiliti per almeno due mesi;
  - abbia abbandonato l'alloggio per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, salva

preventiva autorizzazione giustificata da gravi motivi o la sussistenza di gravi motivi tali da non aver consentito la preventiva richiesta di autorizzazione;

- abbia usato l'alloggio per scopi impropri o illeciti;
- su proposta dell'APSP in relazione alle modificate esigenze assistenziali e/o sanitarie.

6. La proposta di revoca motivata è comunicata dall'APSP alla Cabina di Regia e comunicata dall'APSP all'interessato, che ha la facoltà di produrre all'APSP, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine ed esaminate le eventuali opposizioni, l'APSP in accordo con la Cabina di Regia, se del caso, assume il provvedimento di revoca e lo comunica per iscritto all'interessato.

#### **ART. 15 NORME DI COMPORTAMENTO**

1. L'utente è tenuto a rispettare quanto previsto nel Regolamento per il servizio di abitare accompagnato e dal contratto di concessione in uso di alloggi approvati dall'APSP.
2. L'accoglimento nella struttura comporta la piena ed integrale accettazione del Regolamento e delle successive modifiche o integrazioni. Ad ogni utente sarà consegnata da parte di APSP copia del Regolamento e di ogni altro atto di organizzazione a carattere generale.

#### **Art. 16 – CALCOLO DELLE TARIFFE MENSILI**

1. Le tariffe mensili standard per l'anno 2026 sono differenziate a seconda della tipologia degli alloggi assegnati:
  - € 975,00 per la stanza;
  - € 830,00 per l'appartamento;
  - € 1.200,00 per l'appartamento condiviso tra due persone anziane.
2. L'APSP si impegna a concordare preventivamente con la Comunità la quantificazione delle tariffe mensili delle unità abitative omnicomprensive di tutti i servizi proposti, relative all'anno successivo ai fini della loro approvazione entro il 31 dicembre, da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa APSP, definendole di importo tale da consentire esclusivamente la totale copertura dei costi.

3. Le tariffe di cui al punto 1) vengono approvate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP sulla base dei costi del servizio e comunicate agli utenti entro il giorno quindici (15) di gennaio di ogni anno. A queste si possono aggiungere i costi relativi ai servizi aggiuntivi richiesti dall'utente stesso elencati all'art. 13 del presente Accordo.
4. Qualora l'utente che alloggia nelle stanze (sotto forma di cohousing) desiderasse provvedere in autonomia al proprio vitto, la tariffa sarà ridotta del 18%.
5. Le tariffe mensili relative al servizio di abitare accompagnato e i costi derivanti dalle ulteriori prestazioni a pagamento saranno addebitati mensilmente attraverso l'elaborazione di un "documento contabile" emesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo tramite R.I.D. automatico in banca.
6. Laddove i costi derivanti dal vitto per i sei (6) residenti in co-housing superassero la quota mensile stabilita dall'APSP, la differenza sarà addebitata, se possibile, in relazione alle eventuali eccedenze registrate per i residenti.
7. Le tariffe mensili potranno subire variazioni anche a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative e regolamentari da parte della Provincia autonoma di Trento.

#### **Art. 17 – FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI COSTI ALLOGGI PROTETTI.**

1. Il progetto di natura innovativa e sperimentale per il periodo 2026-2028, come da documentazione presentata dall'APSP agli atti, è finanziato attraverso:
  - tariffe mensili a carico dell'utente;
  - finanziamento da enti pubblici e privati;
  - finanziamento annuale a carico della Comunità Alto Garda e Ledro a copertura dei costi relativi ai servizi socio assistenziali, con un finanziamento complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 50.000,00=, di cui € 15.000,00 per l'anno 2026 finanziati con fondi PNRR M5 C2 Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" - Linea di Investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.2 "Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani", a sostegno dell'intera progettualità, con riferimento

agli anni 2026, 2027 e 2028, così ripartiti:

- anno 2026: complessivi € 50.000,00 di cui € 15.000,00 finanziati da fondi PNRR M5 C2 - Linea di Inv.1.1 - Sub Inv. 1.1.2;
- anno 2027: complessivi € 50.000,00;
- anno 2028: complessivi € 50.000,00;

subordinato a dettagliata rendicontazione alla fine di ogni annualità, in termini sia economici che tecnici.

2. La quantificazione annuale sarà definita con provvedimento di impegno, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2026–2028 e dei successivi atti di variazione, ai sensi della normativa contabile vigente.
3. La presente Convenzione non comporta assunzione di impegni di spesa ed ogni obbligazione finanziaria sarà perfezionata esclusivamente con specifico atto di impegno relativo alle singole annualità.
4. La quantificazione della quota a carico della Comunità non costituisce obbligazione giuridicamente vincolante fino all'adozione del relativo atto di impegno.
5. Di prevedere che il finanziamento della Comunità di cui al punto 1), potrà essere rideterminato in relazione:
  - all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o regolamentari;
  - all'eventuale assegnazione di ulteriori finanziamenti provinciali relativi al servizio in oggetto o a servizi avviati con fondi PNRR o a interventi che rafforzano la domiciliarità;
  - sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

## **Art. 18 – PAGAMENTO**

1. Il finanziamento a carico della Comunità sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:  
ANNO 2026 per complessivi € 50.000,00 di cui € 15.000,00 finanziati da fondi PNRR M5 C2, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 “Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli

anziani”:

- € 20.000,00 pari al 40% a titolo di acconto, entro il mese di maggio 2026 di cui:
  - € 15.000,00 finanziati da fondi PNRR, con emissione di regolare fattura elettronica separata, riportando l'indicazione del PNRR M5C2 Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Linea di Investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.2 “Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani” - la scritta “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” – il CUP C44H22000110006 e il relativo CIG.
  - € 5.000,00, finanziati con fondi Comunità, con emissione di regolare fattura elettronica separata;
- € 20.000,00 pari al 40% a titolo di acconto, entro il mese di settembre 2026 con emissione di regolare fattura elettronica;
- € 10.000,00 pari al 20% a saldo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo (2027), subordinatamente alla presentazione di relazione sulle attività svolte e di rendicontazione economica, con successiva emissione di regolare fattura elettronica.

ANNI 2027 e 2028 per complessivi € 100.000,00 pari ad € 50.000,00 annuali:

- € 20.000,00 pari al 40% a titolo di acconto, entro il mese di marzo di ciascuna annualità, con emissione di regolare fattura elettronica;
  - € 20.000,00 pari al 40% a titolo di acconto, entro il mese di settembre di ciascuna annualità, con emissione di regolare fattura elettronica;
  - € 10.000,00 pari al 20% a saldo entro il 28 febbraio dell’anno successivo ad ogni annualità (2028 - 2029), subordinatamente alla presentazione di relazione sulle attività svolte e di rendicontazione economica, con successiva emissione di regolare fattura elettronica.
2. Eventuali variazioni al piano finanziario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Comunità e saranno disposte in subordine alle disponibilità del budget socio assistenziale assegnato dalla Provincia autonoma di Trento.

### **Art. 19 - LIQUIDAZIONE FATTURE**

1. L'APSP è tenuta ad emettere fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) alla Comunità con allegato rendiconto cartaceo delle prestazioni erogate, comprensivo dell'indicazione dei beneficiari per i controlli congiunti.
2. La fattura elettronica, oltre alle usuali informazioni, dovrà contenere tassativamente:
  - a) gli estremi identificativi della convenzione;
  - b) il numero e la data della determinazione dell'impegno di spesa;
  - c) identificazione dell'attività prestata;
  - d) conto corrente dedicato;
  - e) CIG;
  - e) il codice univoco ufficio UFBI2;
  - f) per il finanziamento PNRR tutte le relative indicazioni, così come riportate all'art. 18 punto 1).
3. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica delle informazioni sopra richiamate.
4. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
5. Ricevuta regolare fattura per il servizio reso, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
6. Prima di procedere ai pagamenti, la Comunità effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023.

### **ART. 20 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APSP DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO PNRR**

1. Il finanziamento del servizio è a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Coesione e Inclusione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 “Azioni per una vita

autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani”.

2. La Comunità agisce in qualità di soggetto attuatore di livello locale con un finanziamento delle attività complessivamente pari ad € 15.000,00.
3. L'APSP ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che verranno richieste dalla Comunità e necessarie ad assolvere agli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione del servizio finanziato nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
4. Gli atti ed i documenti relativi al servizio in oggetto devono riportare la dichiarazione “finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU” e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea del Ministero del lavoro, della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità riportato nell'intestazione della presente convenzione, che verrà successivamente inoltrato all'APSP.
5. L'APSP è tenuta al pieno e integrale rispetto di tutti gli obblighi, adempimenti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente applicabile agli interventi finanziati, anche solo parzialmente, con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, e al Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47 del citato Decreto Legge n. 77/2021 in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa e obblighi dichiarativi e documentali a carico degli operatori economici.
6. L'APSP è altresì tenuta al rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e rendicontazione, nonché del principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (DNSH), fornendo tutta la documentazione necessaria ai fini delle verifiche e dei controlli.
7. Le eventuali disposizioni normative sopravvenute in materia si applicano automaticamente alla presente convenzione, senza necessità di modifica o integrazione della stessa.

#### **Art. 21 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile dell'esecuzione del presente

accordo è la Responsabile del Servizio Socio assistenziale della Comunità (RUP), attualmente dott.ssa Costanza Fedrigotti.

#### **Art. 22 - RISORSE A DISPOSIZIONE**

1. L'APSP si obbliga ad impiegare, nella gestione del servizio, risorse umane, organizzative e strumentali in ottemperanza ai contenuti del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente del 9 aprile 2018, n.3-78/Leg", approvato con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2187 di data 23.12.2024, compreso l'obbligo del rispetto delle figure professionali e dei relativi titoli descritti dal Catalogo.

#### **Art. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. L'APSP deve:
  - rispettare integralmente per il proprio personale quanto previsto dai contratti collettivi sia Nazionali che Provinciali per la categoria di appartenenza, dandone piena ed integrale applicazione, dagli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria, nonché gli adempimenti e gli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti;
  - effettuare incontri organizzativi necessari con il Servizio Socio Assistenziale per definire le migliori modalità organizzative del servizio e alle specifiche necessità dei cittadini/utenti;
  - particolare attenzione è riservata a modalità concordate di rilevazione della qualità dei servizi erogati percepita dal cittadino/utente, attraverso il periodico utilizzo di strumentazione idonea (questionario o altro).
2. La gestione del servizio avviene nel rispetto delle indicazioni normative provinciali in materia.

#### **Art. 24 – DISPOSIZIONI DI SICUREZZA**

1. L'APSP si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'APSP s'impegna ad adottare tutti gli strumenti e i dispositivi di prevenzione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione e la tutela dei lavoratori.
4. L'APSP per quanto riguarda la sicurezza alimentare, ha l'obbligo di attenersi alla normativa nazionale HACCP e come declinato nei propri regolamenti.
5. L'APSP s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### **Art. 25 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE**

1. Qualora durante la gestione del servizio dovesse sorgere la necessità di ampliare l'attività oggetto di convenzione e/o di integrarla/modificarla con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, le parti si impegnano a concordare una integrazione della presente convenzione con la ricontrattazione delle prestazioni reciproche oggetto dell'integrazione.

#### **Art. 26 – SUBAPPALTO**

1. Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, previa comunicazione scritta dell'APSP alla Comunità.
2. In considerazione della natura del servizio di abitare accompagnato, caratterizzato da interventi a favore di persone anziane in condizioni di fragilità e da esigenze di continuità assistenziale e relazionale, il subappalto può riguardare attività complementari e strumentali alle prestazioni principali oggetto della presente convenzione.
3. A titolo esemplificativo, sono subappaltabili servizi quali: riassetto degli spazi comuni, lavanderia, la preparazione dei pasti, servizi di trasporto e altre attività di supporto organizzativo, al fine di garantire la continuità del servizio socio assistenziale che resta in capo e di responsabilità dell'APSP.

4. L'Affidatario garantisce in ogni caso la presenza diretta e continuativa del proprio personale per le funzioni assistenziali e di presidio del servizio, assicurando uniformità degli interventi, integrazione operativa e continuità nelle relazioni con gli utenti.
5. L'Affidatario resta unico responsabile nei confronti dell'APSP per la corretta esecuzione dell'intero servizio, anche con riferimento alle attività subappaltate, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, delle disposizioni normative vigenti e dei contratti collettivi applicabili.
6. L'APSP si riserva la facoltà di autorizzare, sospendere o revocare il subappalto in qualsiasi momento, qualora vengano meno i requisiti richiesti o siano riscontrate criticità nell'esecuzione delle attività.

#### **Art. 27 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

1. L'APSP, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività svolta per la gestione del servizio.
2. L'APSP sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'APSP durante la gestione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel piano finanziario del servizio.
4. Per gli scopi di cui sopra l'APSP si impegna a stipulare, per l'intera durata della convenzione, apposite polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.), con primaria compagnia di assicurazione, la copertura degli eventuali infortuni e danni a persone, cose o animali, morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, che si possono verificare nell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari.
5. La compagnia assicuratrice dovrà estendere la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, anche nel caso di partecipazione occasionale alle attività dell'APSP. La qualifica di terzo dovrà essere riconosciuta anche alla Comunità, ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto di convenzione, compresi i relativi dipendenti.

6. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione della Comunità e/o suoi dipendenti, collaboratori e incaricati.
7. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve avere le seguenti caratteristiche:
  - la polizza per la Responsabilità Civile dovrà prevedere un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni e zero centesimi) unico per sinistro (RCT) e a euro 5.000.000,00 (cinque milioni e zero centesimi) per prestatore d'opera infortunato (RCO);
  - non prevedere limiti al numero di sinistri risarcibili;
  - prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche alla Comunità e a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale all'attività dell'Assicurato (APSP) compresi eventuali volontari;
  - prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della Comunità per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente contratto;
  - prevedere la copertura dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al D.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. n. 81/2008;
  - prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
  - valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali l'APSP debba rispondere, compresi eventuali volontari.
8. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, l'APSP potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio in oggetto. In tal caso l'APSP dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dalla presente convenzione.
9. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Comunità o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'APSP. Parimenti, la Comunità sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'APSP.
10. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'APSP nei confronti della Comunità e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'APSP, restando la Comunità sollevata da responsabilità al riguardo.

11. L'APSP deve immediatamente segnalare per iscritto alla Comunità tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
12. Copia della polizza e della relativa quietanza di versamento dovrà essere depositata presso la Comunità prima dell'avvio del servizio. La mancata trasmissione della copia della polizza e della quietanza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso. In tal caso, la Comunità, previa diffida, può disporre la risoluzione della convenzione per grave inadempimento a norma della presente convenzione, e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
13. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata della convenzione, l'APSP è tenuta ad inviare, entro 10 giorni dal pagamento, la quietanza di versamento del
14. premio assicurativo. In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, la Comunità si riserva di procedere, previa diffida, alla risoluzione della convenzione.
15. L'APSP è tenuta a rilasciare annualmente alla Comunità conferma della prosecuzione di detta copertura, della sua conformità a quanto richiesto e validità nel tempo. La mancata trasmissione di copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative conferme periodiche entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dalla Comunità da facoltà alla Comunità stessa di recedere dal presente accordo previa diffida scritta all'APSP.
16. L'inoperatività totale o parziale della/e coperture assicurative, anche in caso di gradimento espresso e non della Comunità in merito all'assicuratore scelto, così come l'aver consegnato alla Comunità copia delle polizze, proroghe, rinnovi o altri documenti ad esse relativi, non esonerano l'APSP dalle responsabilità di qualsiasi genere su essa incumbenti.

#### **Art. 28 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti hanno altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto delle attività, senza aver preventivamente concordato i testi da pubblicare.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo.

3. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

### **Art. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

1. Le Parti sono tenute al pieno rispetto del proprio Codice di comportamento e alle disposizioni anticorruzione.
2. L'APSP, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Comunità, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, per quanto compatibili, per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.
3. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità può costituire causa di risoluzione della convenzione. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta all'APSP, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 30 – INADEMPIMENTI E RECESSO**

1. Le Parti firmatarie della presente convenzione, qualora accertino inadempienze a carico di una delle Parti stesse provvedono a:
  - contestare l'inadempienza con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni;
  - disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
  - dichiarare l'eventuale decadenza dalla convenzione e stabilire contestualmente gli oneri economici a carico della parte inadempiente.
2. Ogni comunicazione inerente al presente accordo verrà effettuata, presso i rispettivi domicili digitali (PEC corrente).

3. Ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, che non venga definita bonariamente dalle Parti firmatarie, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

### **Art. 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA**

1. La presente convenzione può essere risolta o modificata nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:
- la decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg);
  - deficienze o irregolarità nella conduzione dell'attività convenzionata che pregiudichino il
  - raggiungimento delle finalità stabilite dalla presente convenzione e tali da compromettere i risultati del servizio;
  - gravi inadempienze di natura organizzativa o igienico-sanitaria che possano pregiudicare lo svolgimento dell'attività convenzionata;
  - impossibilità di realizzare gli obiettivi perseguiti o avvenuta diminuzione della domanda di prestazioni di entità tale da rendere non più efficiente ed economico mantenere attiva la convenzione;
  - grave e reiterata inosservanza di norme in materia di personale dipendente;
  - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
  - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - mancato grave rispetto degli obblighi in materia di tutela della privacy;
  - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come richiamati nel successivo art. 32;

- mancato rispetto delle disposizioni del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) e del Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità;
  - mancata trasmissione della polizza assicurativa quietanzata per tutta la durata della convenzione ai sensi dell'art. 27 della presente convenzione;
  - frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità che non hanno trovato soluzione da parte dell'APSP;
  - ridefinizione di tale servizio a seguito di modificazione delle Norme e dei Regolamenti Provinciali attualmente in vigore nell'arco dell'intera durata di validità della presente convenzione;
  - ridefinizione degli obiettivi a seguito di valutazioni tra le Parti.
2. Qualora ricorra una delle cause citate, esperita la possibilità in prima istanza di una composizione amichevole della controversia che va comunque sempre dalle parti ricercata; la Comunità potrà procedere alla contestazione per iscritto dell'addebito e alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza, trascorso inutilmente tale termine il contratto se del caso potrà essere risolto di diritto.

## **Art. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'APSP assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano in particolare:
- l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
  - l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

### **Art. 33 – ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. L'APSP e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, l'APSP e la Comunità sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Il rapporto è disciplinato da specifico accordo di contitolarietà allegato al presente atto.

### **Art. 34 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa, che qui si intendono tutti richiamati.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità informa l'APSP dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. L'APSP ha facoltà, entro 90 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

### **Art. 35 – DOMICILIO**

1. Per ogni effetto della presente convenzione l'APSP elegge domicilio nell'ambito territoriale della Comunità, e si obbliga a comunicare alla Comunità l'esatto indirizzo e qualsiasi variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente convenzione.

### **Art. 36 – ONERI FISCALI**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico dell'APSP.
2. Il presente atto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m., con imposta a carico dell'APSP.

### **Art. 37 – CONTROVERSIE**

1. La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'APSP, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte. La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dal progetto di servizio, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia.
2. In caso di risoluzione all'APSP saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione della convenzione sarà regolarmente notificato.

### **Art. 38 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'APSP si impegna a segnalare

tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

#### **Art. 39 - RICHIAMI**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 40 – FORO COMPETENTE**

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Rovereto (TN). Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 41 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

1. Le parti dichiarano di aver letto attentamente e compreso integralmente il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO  
IL PRESIDENTE  
Giuliano Marocchi

APSP "Residenza Molino"  
LA PRESIDENTE  
Antonella Genovesi